

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI , 14
CASELLA POSTALE 2450

RIUNIONE C.A.F. DI LUNEDÌ 9 GENNAIO 2006 – INIZIO ORE 15.00
PRESSO L'HOTEL HILTON AIRPORT - FIUMICINO

1) Reclamo GENOA CRICKET F.C.

RINVIATO, su istanza di parte.

(avverso l'obbligo della corresponsione del "premio alla carriera" ai sensi dell'art. 99/bis, relativo al calciatore Nocerino Antonio in favore della società S.C. San Paolo (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D dell'8.9.2005)

2) “ Sig. ZARBANO ALESSANDRO

(amministratore delegato della società Genoa Cricket and Football Club, avverso la sanzione dell' inibizione per anni 1, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 27, Statuto Federale e art. 11 bis, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 149/C del 14.12.2005)

RIUNITI I RECLAMI NN. 2, 3, 4 e 5,

viste le questioni preliminari di rito, in **ACCOGLIMENTO**, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33, comma 5 C.G.S., ordina la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C per nuovo esame di merito.

3) “ Sig. BLONDET GIOVANNI

(vice presidente della società Genoa Cricket and Football Club, avverso la sanzione dell' inibizione per anni 1, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 27, Statuto Federale e art. 11 bis, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 149/C del 14.12.2005)

4) Reclamo Sig. PREZIOSI ENRICO

(socio di riferimento della società Genoa Cricket and Football Club, avverso la sanzione dell' inibizione per anni 1, inflitta a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 27, Statuto Federale e art. 11 bis, C.G.S.(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. 149/C del 14.12.2005)

5) “ GENOA CRICKET AND F.C.

(avverso le sanzioni della penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2005/2006 e l'ammenda di € 10.000,00 inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 27, Statuto Federale per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. 149/C del 14.12.2005)

6) “ calc. FRANCHITTI STEFANO

(avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 inflittagli a seguito di deferimento della Commissione Tesseramenti per violazione dell'art. 8, commi 1 e 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 40 dell'1.12.2005)

ACCOLTO, annulla l'impugnata delibera ai sensi dell'art. 37, comma 4, C.G.S., ordina la trasmissione degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio per nuovo esame di merito.